

COMUNE DI QUINTO VERCELLESE

STATUTO

Delibera n. 15 del 24/2/1994.

Titolo I

Principi generali e programmatici

Art. 1

Comune

1. Il Comune di Quinto Vercellese è Ente di autogoverno della Comunità locale, di cui rappresenta gli interessi; è autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Territorio

1. Il Comune di Quinto Vercellese comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui l'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il centro abitato, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, i nuclei abitati denominati: Regione Dossi e Bivio Quinto, e case sparse.

Art. 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma, concesso con Decreto dal Presidente della Repubblica in data 27.11.1992, registrato alla Corte dei Conti in data 19.01.1993 reg. n. 1, foglio n. 192, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico in data 15.04.1993 reg. anno 1992 pag. 111, registrato al n. 1946 in data 18.12.1992 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto dal Presidente della Repubblica in data 27.11.1992, citato al comma 1.
Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del DPCM 3 giugno 1986.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; collabora con gli altri Enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune rappresenta gli interessi della cittadinanza di cui promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. Garantisce e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed alla amministrazione dell'Ente. Favorisce la formazione e la attività di libere Associazioni di cittadini che abbiano finalità sociali e culturali. Tutela l'ambiente naturale ed il patrimonio storico ed artistico del Comune.

Titolo II

Ordinamento istituzionale del Comune

Capo I

Organi istituzionali

Art. 5

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 6

Funzioni

1. Il Consiglio comunale opera nell'interesse della generalità degli abitanti, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Svolge il ruolo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo dell'attività comunale nell'ambito delle funzioni demandate dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi.

Art. 7

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 8

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera cittadinanza, senza vincolo di mandato.
2. L'entrata in carica dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e le indennità spettanti per l'esercizio delle loro funzioni sono regolate dalla legge.

Art. 10

Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di elettore del Comune.
4. La proposta di decadenza è notificata all'interessato, il quale nel termine di dieci giorni potrà far pervenire per iscritto idonee giustificazioni da valutarsi dal Consiglio comunale nella sua prima adunanza.

Art. 11

Poteri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni anche sulle attività di pertinenza degli altri organi del Comune e dell'apparato burocratico.
2. Il diritto di iniziativa del singolo Consigliere si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazioni o di emendamenti relativamente ad argomenti già iscritti all'ordine del giorno.
3. La richiesta d'iscrizione di questioni all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di mozione in materie di competenza del Consiglio comunale o di specifico interesse della Comunità.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti compiuti nell'esclusivo interesse dell'Ente, connessi con l'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. Spetta al Consiglio comunale la valutazione dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma.
6. I quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono calcolati con riferimento al numero dei Consiglieri assegnati.
7. Il Regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri riconosciuti dal presente articolo.

Art. 12

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta che il Consiglio ha adottato la relativa surrogazione che deve venire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 13

Consigliere anziano

1. Consigliere anziano è colui che, tra i Consiglieri eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti, determinato dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi formati anche da un solo componente.
2. Ciascun Gruppo provvede a designare un Capogruppo per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. I Capigruppo si riuniscono in conferenze, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

Art. 15

Prima adunanza del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima adunanza del nuovo Consiglio è riservata alla convalida degli eletti, Sindaco compreso, ed è presieduta dal Sindaco neo-eletto.
3. I quorum necessari per la validità della prima adunanza e le modalità di voto sono disciplinate dalla legge.
4. Ciascuna riunione, che può articolarsi in più giornate di lavoro, viene comunque conteggiata nel numero delle tre sedute previste dal precedente comma, anche se non si conclude con una votazione.
5. La votazione non può essere ripetuta nel corso della stessa seduta.
6. La convocazione delle riunioni consiliari spetta al Consigliere anziano, che deve comunque disporre le tre riunioni di cui al comma 3 nel termine dei sessanta giorni prescritti dalla legge.
7. Il Consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio entro tre giorni dalla data di presentazione alla segreteria comunale di documento programmatico avente i requisiti di legge, fissandone la seduta entro i successivi dieci giorni.
8. Il diritto di iniziativa dei Consiglieri previsto dal comma 7 dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non è sperimentabile per l'elezione del Sindaco e degli Assessori.

Art. 16

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. L'iniziativa della convocazione spetta:
 - a) al Sindaco
 - b) al quinto dei Consiglieri assegnati al Comune mediante richiesta scritta al Sindaco, (al quale spetta la convocazione), da presentarsi con le modalità previste dal comma 3, dall'art. 11 del presente Statuto.
3. In ogni caso la riunione deve avere luogo entro 20 giorni dall'avviso di convocazione del Sindaco o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
4. In caso di urgenza il Sindaco può disporre la convocazione del Consiglio con un preavviso ai Consiglieri comunali di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere rinviata a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.
5. Le riunioni di seconda convocazione sono disciplinate dalla legge.

Art. 17

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, salvo quanto previsto nei commi che seguono.
2. Nel caso previsto dal comma 2, lett. c) dall'art. 16 del presente Statuto, l'ordine del Giorno è stabilito dal Sindaco, che dovrà inserire anche gli argomenti contenuti nella richiesta dei Consiglieri.

Art. 18

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, quando si tratti di normali convocazioni;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando si tratti di convocazioni di urgenza o quando si integri d'urgenza l'ordine del giorno.

2. Gli adempimenti procedurali sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 19

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge od il presente Statuto prevedano una speciale maggioranza.
2. Se è richiesta votazione per singoli articoli od emendamenti, questi sono approvati a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti l'Assemblea.

Art. 20

Obblighi dei Consiglieri

1. I Consiglieri non possono prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o di Istituzioni comunali.

Art. 21

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il Consigliere che intenda esercitare una facoltà di apprezzamento o di valutazione di persone soggettivamente individuali deve darne comunicazione al Presidente il quale disporrà che si prosegua in seduta segreta.

Art. 22

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Le nomine, le designazioni ed ogni altro atto concernente persone, di competenza del Consiglio, sono deliberate a scrutinio segreto, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge.
3. Le nomine e le designazioni per rappresentanza della minoranza consigliere sono deliberate con voto limitato ad un solo nominativo nella scheda ed a maggioranza relativa, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge.
4. La legge ed i Regolamenti stabiliscono i casi e la proporzione in cui deve essere rappresentata la minoranza consigliere.
5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
6. A parità di voti si fa luogo al ballottaggio ed in caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano d'età.
7. L'esito della votazione a scrutinio segreto è accertato da tre scrutatori Consiglieri, designati di volta in volta dal Presidente della seduta.

Art. 23

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede l'Assemblea il Consigliere anziano.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio deve assicurare l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni; può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso

chiunque del pubblico disturbi il regolare svolgimento dei lavori; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

4. L'adunanza dichiarata sciolta non può essere proseguita.

Art. 24

Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive con il Presidente della adunanza ed il Consigliere anziano.
2. Il Consiglio può affidare ad uno dei suoi membri il compito di redigere il verbale limitatamente ad oggetti specifici e con obbligo di indicare i motivi della sostituzioni.
3. I processi verbali delle adunanze consiliari sono di norma sottoposti al Consiglio per l'approvazione nella seduta successiva.

Art. 25

Competenze del Consiglio comunale

1. Le competenze del Consiglio comunale sono determinate dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è competente a trattare questioni di specifico interesse della Comunità, ai sensi del comma 1 dell'art.2 della legge 8 giugno 1990, n. 142
3. Il Regolamento disciplina il procedimento formativo degli atti consiliari e stabilisce le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale.
4. Le modifiche o le integrazioni di una proposta di deliberazione del Consiglio comunale non possano essere poste in votazioni se non siano stati previamente acquisiti i pareri del funzionario responsabile sul servizio delle parti modificate od integrate.
5. Il parere contrario del funzionario responsabile del servizio o del Segretario comunale non è vincolante per il Consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso.

Art. 26

Criteri per la determinazione degli indirizzi al Sindaco per le nomine dei rappresentanti dell'Ente

1. Il Consigli comunale nell'indicazione al Sindaco degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell'Ente dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - a) specifica competenza nella materia oggetto dell'attività dell'Ente;
 - b) reale disponibilità del rappresentante ad esercitare le mansioni che gli possono venire affidate;
 - c) profonda conoscenza della realtà locale al fine di poter compiutamente rappresentare le esigenze e le problematiche del Comune.

Art. 27

Commissioni consiliari permanenti

1. Per il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, sono istituite Commissioni consiliari permanenti, composte da soli Consiglieri comunali a rappresentanza proporzionale dei Gruppi, eletti a voto segreto complessivo per ciascuna Commissione sulle proposte nominative dei Gruppi consiliari.

2. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti e dei componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previste dal Regolamento.
4. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
5. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dalle Istituzioni controllate dal comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
6. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché del personale responsabile dei servizi del Comune e delle Istituzioni controllate.
7. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 28

Commissioni speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere indagini conoscitive o inchieste sulla attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazioni di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri e gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
3. Quando il Consiglio Comunale delibera inchieste si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 in materia di testimonianza.

Art. 29

Pari opportunità

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Ente, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, si stabilisce che:

- almeno un membro della Giunta comunale deve essere donna;
- almeno tre membri del Consiglio comunale devono essere donne;

E' ammessa deroga a tali limiti minimi di presenza femminile negli organi collegiali dell'Ente solo nel caso in cui, tenuto conto della limitata popolazione locale, il numero delle donne resisi disponibili nelle liste dei candidati sia così esiguo da non permettere l'osservanza della presente norma.

Capo III

Giunta comunale e Sindaco

Sezione I

Elezioni Giunta comunale e Sindaco

Art. 30

Composizione della Giunta comunale

La Giunta comunale si compone dal Sindaco e di due Assessori, facenti parte del Consiglio.

Art. 31

Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto i due mandati consecutivi a cari di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
5. Non possono contemporaneamente fare parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 32

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni alla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

Art. 34

Revoca degli Assessori

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 35

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. Il Sindaco e l'Assessore sono al Consiglio comunale dichiarati decaduti dalle rispettive cariche nei casi e modi previsti dalla legge.
2. La decadenza dalla carica dell'Assessore, che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, è pronunciata dal Consiglio comunale con le procedure previste dall'ultimo comma dell'art. 10 del presente Statuto.
3. Pronunciata la decadenza si applica il disposto dell'art. 30 del presente Statuto.

Art. 36

Revoca degli Assessori

- 1 L'Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta scritta del Sindaco.
- 2 La proposta di revoca è notificata a cura del Segretario comunale all'interessato, il quale nel termine di dieci giorni potrà far pervenire scritti a sua difesa.
- 3 La revoca è pronunciata in seduta pubblica e con votazione in forma palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 4 Pronunciata la revoca, si applicano le disposizioni di cui ai coi 3., 4. e 5. dell'art. 30 del presente Statuto.

Sezione II

La Giunta comunale

Art. 37

Competenze della Giunta comunale

- 1 La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2 Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati ad altri organi del Comune.
- 3 Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
- 4 Svolge attività propositive e di impulsi nei confronti del Consiglio comunale e ne attua gli indirizzi.
- 5 Avvia il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti, applicando le sanzioni previste dalla legge.

Art. 38

Funzionamento della Giunta

- 1 L'attività della Giunta comunale è collegiale.
- 2 La Giunta è convocata, anche informalmente in caso di necessità, del Sindaco o da chi ne fa veci, che stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
- 3 Il Sindaco coordina l'attività della Giunta assicurando la unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5 Alle sedute della giunta possono essere invitati, ove necessario e per singoli argomenti, il Revisore dei conti, il tecnico comunale ed i funzionari dei servizi.

- 6 Il Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento ed il procedimento formativo degli atti della Giunta.

Art. 39

Validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta

- 1 La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta del votanti.
- 2 Nella votazione palese, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.
- 3 Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
- 4 Il Sindaco e gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto.

Art. 40

Votazioni

- 1 Le votazioni hanno luogo con voto palese.
- 2 Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo nei casi e nei modi indicati dall'art. 22 del presente Statuto.

Art. 41

Presidenza della Giunta

- 1 La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco.
- 2 In assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza compete al Vicesindaco.

Art. 42

Anzianità e funzioni degli Assessori

- 1 Assume la qualifica di Assessore anziano il membro di Giunta indicato al primo posto nella lista degli Assessori inserita nel documento programmatico presentato per la loro nomina; in sua assenza assume tale qualifica l'Assessore che segue in successione d'ordine.
- 2 Gli Assessori svolgono funzioni deliberative in sede collegiale ed un ruolo di indirizzo e di controllo nella attività amministrativa eventualmente loro delegata dal Sindaco.

Art. 43

Verbalizzazione delle sedute della Giunta

- 1 Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede la seduta e l'Assessore anziano.

Art. 44

Controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta

Controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta

- 1 Le deliberazioni della Giunta adottate con il parere contrario del funzionario responsabile del servizio o del Segretario comunale devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

- 2 La Giunta comunale decide con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti sulla facoltà di sottoporre ciascuna deliberazione adottata al controllo preventivo di legittimità.
- 3 Qualora la Giunta decida di sottoporre la deliberazione al controllo, la medesima, se dichiarata urgente o immediatamente eseguibile, deve essere trasmessa al Comitato regionale di controllo entro cinque giorni dall'adozione.
- 4 Le deliberazioni della Giunta comunale assunte d'urgenza, salvo ratifica consigliare, in applicazione del comma 3 dell'art 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono comunque essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità con trasmissione al Comitato regionale di controllo entro cinque giorni dall'adozione.
- 5 Il Consiglio, qualora neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti riguardanti i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Sezione III

Il Sindaco

Art. 45

Sindaco organo istituzionale

- 1 Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è Ufficiale di Governo.
- 2 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
- 3 Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dalla legge.

Art. 46

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni assegnategli dalla legge.
2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione con funzioni di rappresentanza:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) compie nei casi d'urgenza gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - d) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - e) convoca i comizi per i referendum consultivi
3. Il Sindaco quale capo di amministrazione con attribuzioni di sovrintendenza, di organizzazione e di presidenza degli organi collegiali:
 - a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - b) emette ordinanze attuative delle leggi e dei Regolamenti;
 - c) vigila affinché uffici, servizi, istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
 - d) approva i ruoli dei tributi comunali e le relative variazioni con firma congiunta a quella del Segretario comunale;
 - e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni

dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimento adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge;

- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- h) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni per gli adempimenti conseguenti;
- i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- j) convoca e presiede la Giunta;
- k) acquisisce direttamente dagli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- l) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- l) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni dalle Istituzioni e dalle Società per Azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- m) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento della sua funzione nei confronti delle Istituzioni;
- n) convoca e presiede il Consiglio comunale e stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute;
- o) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- p) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- q) convoca e presiede la Giunta;
- r) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- s) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia comunale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti in materia ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
- t) applica le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
- u) presiede le gare per l'acquisto, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge e dal Regolamento per la disciplina dei contratti;
- v) stipula i contratti e le convenzioni per conto del Comune;
- w) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in conformità alla graduatoria redatta secondo la legge.

Art. 47

Sindaco Ufficiale di Governo

1. L'esercizio delle attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo è disciplinato dalla legge.

Art. 48

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire deleghe solo nei casi e per le funzioni esplicitamente indicate dalla legge.

Titolo III
Partecipazione popolare

Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 49

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Comune può avvalersi della collaborazione di tali Associazioni anche per la gestione dei servizi comunali nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e delle attività ricreative, della protezione civile e dell'ambiente.
3. Il Regolamento stabilisce i criteri per accertare la responsabilità di dette Associazioni.

Art. 50

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco possono consultare le Associazioni di cui al precedente articolo, aventi i requisiti di rappresentatività accertati in base al Regolamento, in sede istruttoria, su provvedimenti amministrativi concernenti lo scopo associativo.
2. Il Regolamento per la disciplina degli Istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità delle consultazioni.

Art. 51

Diritto di petizione

1. I cittadini e le Associazioni possono rivolgere petizioni al Sindaco per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La Commissione consigliare incaricata dell'istruttoria decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni relative a materia di competenza del Consiglio comunale.
3. I Regolamenti interni per le adunanze del Consiglio e della Giunta stabiliscono le procedure per l'esame delle petizioni.

Art. 52

Istanze e interrogazioni

1. I cittadini e le Associazioni possono rivolgere istanze e interrogazioni al Sindaco su questioni di specifico interesse della Comunità.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal Regolamento sulla disciplina degli Istituti di partecipazione popolare.

Art. 53

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di una proposta di deliberazione.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) designazioni e nomine.
3. Il Regolamento per la disciplina degli Istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità per la presentazione della proposta e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 4.

Art. 54

Esame della proposta

1. La Commissione consigliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, esamina la ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta relazione al Sindaco, entro il termine di quarantacinque giorni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 55

Referendum Consuntivo

1. E' ammesso referendum consultivo su materiale di esclusiva competenza comunale interessanti l'intera collettività.
2. E' escluso il referendum consultivo nei casi previsti dall'art. 51, comma 3, del presente Statuto.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte del 20% (venti per cento) dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio comunale delibera sulla ammissibilità della richiesta a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Il Regolamento per la disciplina degli Istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità per la presentazione della proposta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui partecipino alla votazione almeno la metà degli elettori ed i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e dovrà, di norma, svolgersi nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 dicembre.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso

Art. 56

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e agli altri soggetti individuabili ai quali il provvedimento possa portare pregiudizio, l'intervento nel procedimento dei privati e delle Associazioni interessate e le relative facoltà sono disciplinate dalla legge.
2. Il Regolamento individua per ciascun servizio i dipendenti responsabili delle varie fasi del procedimento amministrativo.

Art. 57

Pubblicità degli atti

1. Gli atti del Comune sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o, fino all'entrata in vigore dei decreti e dei Regolamenti di cui all'art. 24, commi 2 e 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, per effetto di motivata determinazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persona, Gruppo e imprese.
2. Il Sindaco differisce la pubblicità degli atti e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, qualora la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 58

Diritti di accesso

1. La facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenerne copia, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla legge.

Art. 59

Garanzia dei diritti dei cittadini e della partecipazione popolare

1. E' istituito presso l'Amministrazione comunale apposito ufficio, sotto la direzione del Segretario comunale con il compito di:
 - a) assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui all'art. 55 del presente Statuto;
 - b) fornire al cittadino la consulenza sulle procedure e sugli atti utili alla tutela dei diritti in ordine al suo rapporto con la civica amministrazione;
 - c) ricevere dal Sindaco le petizioni, istanze ed interrogazioni di cui agli artt. 49 e 50 del presente Statuto e curarne l'istruttoria;
 - d) segnalare al responsabile del servizio interessato ogni irregolarità, ritardo o disfunzione;
 - e) riferire annualmente con relazione scritta al Consiglio Comunale in ordine alla attività svolta, formulando all'occorrenza osservazioni e suggerimenti.
2. Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

Titolo IV

Ordinamento amministrativo del Comune

Capo I

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 60

Principi e criteri direttivi

1. il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale ed al personale responsabile dei servizi.

Art. 61

Organizzazione degli uffici e del personale

- 1 Il Comune organizza i propri uffici secondo i seguenti criteri:
 - a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
 - b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - c) trasparenza;
 - d) armonizzazione degli orari di servizio;
 - e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
 - f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici;
- 2 Il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la copertura dei posti e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 3 Il regolamento deve fissare parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro, al fine di consentire verifiche di produttività per ciascun dipendente.

Art. 62

Uffici e servizi

- 1 L'apparato comunale si articola in uffici e servizi alle cui unità operative sono attribuite competenze proprie.

Art. 63

Personale

- 1 Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
- 2 I Regolamenti, sulla base dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto disciplinano:
 - a) l'attribuzione al personale, per quanto di competenza, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - b) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina e di nomina del dipendente chiamato a farvi parte;
 - c) le modalità di espressione dei pareri obbligatori negli atti deliberativi da parte dei responsabili dei servizi ed i criteri per la loro individuazione;
 - d) le fasi dei procedimenti amministrativi con individuazione del personale responsabile verso l'amministrazione e verso terzi.
- 3 Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale

- 4 Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

Art. 64

Segretario comunale

- 1 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
- 2 Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina la attività;
 - b) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra il personale addetto ai vari servizi;
 - c) riferisce alla Giunta comunale sul funzionamento dei servizi;
 - d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - e) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - f) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e della Giunta e le richieste dei Consiglieri di trasmissione al Comitato Regionale di Controllo delle deliberazioni della Giunta;
 - g) roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune;
- 3 Il Segretario comunale esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4 Il Segretario comunale è tenuto altresì ad esprimere il parere di cui al precedente comma sulla formazione dell'atto consigliare, seduta stante ove possibile e prima della votazione, tenendo conto delle indicazioni emerse dal dibattito e delle eventuali modifiche od interrogazioni.
- 5 Qualora le modifiche od integrazioni alla proposta di deliberazione all'esame del Consiglio impediscano al Segretario comunale di esprimersi seduta stante per la loro complessità, il Presidente della seduta rinvia l'argomento a successiva adunanza.
- 6 Il Segretario comunale provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 65

Funzioni gestionali del Segretario comunale

- 1 Al segretario comunale spetta la direzione degli uffici e dei servizi in attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi e sotto il loro controllo.
- 2 Il Segretario comunale sovrintende e cura la attuazione dei fini e dei programmi fissati dalla Amministrazione, il buon andamento degli uffici e dei servizi comunali, il rendimento e la disciplina del personale, la buona conservazione del materiale in dotazione.
- 3 In particolare spetta al Segretario:
 - a) Attestare sulle proposte di deliberazione che comportino un impegno di spesa ai sensi dell' art.55 della legge 142/1990, la copertura finanziaria in relazione alla effettività dei mezzi ed all'equilibrio del bilancio;
 - b) Sovrintende la gestione degli stanziamento di bilancio assegnati alla struttura amministrativa, in conformità agli indirizzi impartiti dagli organi elettivi;
 - c) Adottare gli atti a rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto agli organi istituzionali del Comune;
 - d) Ordinare beni e servizi nei limiti degli impegni assunti con deliberazione della Giunta comunale e autorizzare la liquidazione di spese regolarmente deliberate ed ordinate;

- e) Emanare istruzioni e circolari per l'applicazioni di leggi e Regolamenti;
- f) Partecipare, se invitati, agli organi collegiali operanti nell'ambito della Amministrazione comunale;
- g) Certificare le copie conformi all'originale di atti o documenti da rilasciare dalla Amministrazione;
- h) Proporre alla Giunta comunale lo svincolo delle cauzioni e lo sgravio e di rimborsi di quote indebite di imposte e tasse;
- i) Curare, in conformità alle direttive espresse dagli organi elettivi, le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza;
- j) Curare l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti;
- k) Proporre al Sindaco e alla Giunta comunale, nel rispetto del Regolamento, le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale;
- l) Proporre alla Giunta comunale l'avviso dell'eventuale procedimento disciplinare a carico del personale dipendente;
- m) Attuare le opportune misure organizzative nei casi di inefficienza ed inefficacia della specifica attività del personale;
- n) Vigilare e controllare tutte le attività di gestione amministrativa del Comune;
- o) Concorrere a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
- p) Assistere alle sedute delle Commissioni, dei Collegi e degli Organismi, curandone la verbalizzazione;
- q) Rilasciare copia di documenti, fornire notizie a cittadini e Consiglieri comunali, in conformità ai principi del diritto di accesso alla informazione e della trasparenza

Capo II

Responsabilità

Art. 66

Responsabilità disciplinare

- 1 Il Regolamento organico del personale disciplina, seconda le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
- 2 La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco, o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 67

Responsabilità verso il Comune

- 1 Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2 Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge in materia.
- 3 Il Sindaco, il Segretario comunale che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono fare la denuncia al procuratore generale della Corte dei

Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

- 4 L'obbligo di denuncia per fatto dannoso imputabile ad un Amministratore compete all'organo collegiale di appartenenza del medesimo, mentre incombe al Revisore dei conti l'obbligo della denuncia per fatto imputabile agli organi collegiali.
- 5 Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 68

Responsabilità verso terzi

- 1 Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2 E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
- 3 La responsabilità dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge, Statuto o Regolamento.
- 4 Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 69

Responsabilità del personale contabile

- 1 Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione e del soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 70

Responsabilità degli estensori dei pareri nelle deliberazioni

- 1 Il Segretario comunale ed il responsabile contabile rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.

Art. 71

Responsabilità sulle procedure attuative delle deliberazioni

- 1 Il Segretario comunale, unitamente al personale preposto ai servizi, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
- 2 Sussiste esclusiva responsabilità del personale preposto al servizio, in caso di omessa attuazione delle deliberazioni, qualora non renda partecipe il Segretario comunale delle ragioni o cause o stative all'esecuzione degli atti.

Titolo V
Attività amministrativa

Capo I
Servizi pubblici
Art. 72

Servizi pubblici comunali

- 1 Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
- 2 I servizi da gestirsi in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge.
- 3 Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune privilegia la gestione in economia, ovvero forme di convenzionamento con cooperative o Associazioni di volontariato.

Art. 73

Gestione dei servizi pubblici

- 1 Il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi o statutari ed i Regolamenti degli strumenti di gestione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, se ricorra uno dei seguenti elementi:
 - a1) modestia delle dimensioni del servizio,
 - a2) inopportunità del ricorso ad altre forme di gestione quali la Istituzione o la Azienda speciale;
 - b) in concessione a terzi, ove la scelta di tale forme di gestione possa essere motivata con riferimento a:
 - b1) ragioni tecniche;
 - b2) ragioni economiche;
 - b3) motivi di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale attraverso cui possono gestirsi uno o più servizi che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzioni, qualora il servizio abbia natura sociale senza rilevanza imprenditoriale salvo quanto previsto dall'art. 70 terzo comma;
 - e) a mezzo di Società per Azioni, a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna nel pubblico interesse la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2 La costituzione di un'Azienda speciale o la conversione in Azienda speciale di un servizio già affidato in appalto od in concessione deve rispondere a criteri di economicità e convenienza, conformemente alle disposizioni generali contenute negli artt. 3 e 4 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
- 3 I Rappresentanti del Comune nelle Aziende, Istituzioni e Società per Azioni, di cui al precedente comma 1, sono nominati o designati dal Consiglio comunale e, in sua sostituzione, dal Sindaco ai sensi degli artt. 32, comma 2, lett. N, e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in conformità ai criteri stabiliti con atto di indirizzo consigliare.
- 4 Agli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni si applicano le norme riguardanti la revoca e la sfiducia costruttiva, di cui agli artt. 34 e 31 del presente Statuto. La mozione di sfiducia non richiede la presentazione di documento programmatico.

Art. 74

Aziende speciali e Istituzioni

- 1 L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale, è dotato di personalità giuridica ed ha autonomia imprenditoriale.
- 2 L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali; non ha personalità giuridica; è dotata di autonomia gestionale.
- 3 Organi della Azienda e della Istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore;
- 4 Lo Statuto delle singole Aziende, da approvarsi dal Consiglio comunale prevede:
 - a) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la sua durata in carica;
 - b) le modalità di nomina del Presidente, dei Consiglieri e del Direttore;
 - c) le attribuzioni degli organi delle Aziende;
 - d) i principi dell'organizzazione dell'apparato;
 - e) le modalità con le quali il Comune esercita i poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.
- 5 L'Azienda speciale ha potestà regolamentare nel rispetto delle leggi e del proprio Statuto e nei limiti della propria attività.
- 6 L'Istituzione non ha potestà regolamentare, ma riceve disciplina dal Comune.
- 7 Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione e provvedere alla copertura di eventuali costi sociali imposti dal Comune.
- 8 L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è disciplinato dal Regolamento speciale.

Art. 75

Società per Azioni a prevalente capitale pubblico

- 1 Il Consiglio comunale con atto di indirizzo determina le categorie di soggetti pubblici o privati con cui è possibile costruire Società per Azioni nelle quali deve sempre essere assicurata la prevalenza del capitale pubblico. Lo Statuto della costituenda Società per Azioni deve prevedere l'estinzione della Società, qualora venga meno detta prevalenza.
- 2 La predetta Società per Azioni non può essere costituita se almeno un quarto del capitale non sia sottoscritto da soggetti privati.

Capo II

Cooperazione fra Enti per funzioni e servizi

Art. 76

Convenzioni

- 1 Il Comune può individuare funzioni e servizi specifici che per determinate esigenze tecniche ed economiche, nonché per le caratteristiche proprie delle funzioni e dei servizi stessi, richiedono un'azione coordinata con altri Comuni e Province.
- 2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 77

Consorzi

- 1 Il Comune può partecipare alla costituzione di un Consorzio con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all'art. 72 del presente Statuto, in quanto compatibili.
- 2 A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 3 La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
- 4 Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
- 5 L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
- 6 La convenzione e lo Statuto del Consorzio devono prevedere la figura del Direttore con espressa responsabilità gestionale, nonché l'organo del Revisore dei conti.
- 7 Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

Art. 78

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tale fine, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VI

Ordinamento finanziario del Comune

Art. 79

Ordinamento e attività finanziaria

- 1 L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2 Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3 Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe, considerando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibili, al costo dei relativi servizi.
- 4

- 5 Spetta al Consiglio comunale determinare le aliquote e le tariffe base contestualmente alla Istituzione del tributo o servizio ed altresì determinare, relativamente a tributi o servizi già esistenti, le aliquote e le tariffe di base conseguenti a mutati criteri generali.

Art. 80

Beni comunali

- 1 Il Comune hanno un proprio demanio e patrimonio.
- 2 Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento di Contabilità.
- 3 L'Istituto di beni comunali è disciplinato dal regolamento.
- 4 Il Consiglio comunale delibera in ordine di accettazione di eredità, legati e donazioni di beni immobili; per i beni mobili ed in ogni altro caso, la deliberazione è di competenza della Giunta.

Art. 81

Bilancio di previsione

- 1 L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato. In esecuzione di questo il Consiglio comunale emana il Regolamento di contabilità generale.
- 2 La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza di cassa, deliberato dal Consiglio comunale nei tempi di legge ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, osservando i principi della universalità, della integrità, della specificazione e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica.
- 3 La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati è richiesta anche per la adozione delle deliberazioni di assunzioni di mutui passivi.

Art. 82

Conto consuntivo

- 1 I Risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 2 Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti.
- 3 Il conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa redatta dalla Giunta comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 83

Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Revisore dei conti, scelto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ai criteri definiti con atto consiliare di indirizzo.
2. Non possono essere nominati Revisore del conto e, se in carica, decadono:
 - i dipendenti del Comune e delle Istituzioni comunali;
 - i Consiglieri comunali delle Istituzioni comunali;
 - il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale, del personale comunale;
 - coloro che prestano in modo continuativo opera di consulenza a favore del Comune;
 - coloro che abbiano parte direttamente od indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune;

- coloro che abbiano liti pendenti con il Comune.
- 3. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 4. Il Revisore è revocabile per inadempienza. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale.
- 5. Il Consiglio comunale provvede alla sostituzione del Revisore cessato dalla carica entro 30 giorni dalla notizia della cessazione.
- 6. Il nuovo Revisore rimane in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il sostituto.
- 7. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.
- 8. A tale fine il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 9. Nella relazione di cui al comma 7. il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 10. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.
- 11. Il Regolamento di contabilità disciplina i modi di esercizio delle funzioni del Revisore dei conti.

Art. 84

Controllo di gestione

1. Il Segretario comunale verifica almeno semestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dalla amministrazione.
2. A tal fine il Segretario comunale predisponde apposita relazione con la quale formula le opportune osservazioni e rilievi al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Giunta, sentito il Revisore dei conti, sottopone almeno semestralmente al Consiglio lo stato generale aggiornato della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati contabili facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Titolo VII

Attività normativa del Comune

Art. 85

Potestà regolamentare

1. La legge stabilisce le materie nelle quali il Comune ha potestà regolamentare.
2. L'iniziativa per la formazione di Regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale e, nei modi previsti dall'art. 51 del presente Statuto, ai cittadini.
3. I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.
5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione consigliare, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
6. I Regolamenti divengono efficaci scaduto il termine della seconda pubblicazione.

Titolo VIII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 86

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto.
4. Nessuna iniziativa per la modificazione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, salva l'ipotesi di revisione imposta da modificazioni legislative.
5. L'iniziativa di revisione statutaria non approvata dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di relazione.

Art. 87

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del comune appone in calce allo Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Nelle materie demandate ai Regolamenti le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili, hanno efficacia dalla sua entrata in vigore.

Art. 88

Termine per l'adozione dei Regolamenti

1. I Regolamenti per le adunanze del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti, esclusi quelli della contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro due anni dalla data in vigore dello Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 89

Disciplina transitoria del Consorzio di Segreteria fra i comuni di Quinto Vercellese e Collobiano

1. Il Consiglio comunale promuove nel termine di legge la revisione del Consorzio tra i Comuni di Quinto Vercellese e Collobiano per la gestione del servizio di Segreteria

comunale al fine di una trasformazione nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

- 2 La mancata revisione entro il termine di legge comporta la cessazione della partecipazione del Comune al Consorzio.